

**Allegato A) alla deliberazione
C.C. n. 31 del 27 Agosto 2008**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA
DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

L'anno duemilaotto, il giorno ...del mese di sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di seguito elencati in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari:

- COMUNE DI, deliberazione consiliare n..... delDott. - sindaco, assessore.....;
- COMUNE DI, deliberazione consiliare n..... delDott. - sindaco, assessore.....;
- COMUNE DI, deliberazione consiliare n..... delDott. - sindaco, assessore.....;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ha approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59". Successivamente modificato con D.P.R. del 7.12.2000 n. 440;
- l'approvazione della Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)" ha radicalmente mutato il contesto procedurale per l'autorizzazione all'attività di impresa da parte della Pubblica Amministrazione;
- Con l'entrata in vigore dell'art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008 cessano di essere applicati in Sardegna il D.Lgs. n. 112/1998 ed i D.P.R. attuativi 447/1998 e 440/2000 nelle parti incompatibili con le disposizioni della citata Legge Regionale; Tuttavia, tali atti normativi trovano ancora applicazione, come precisato nell'art. 1 della Circolare applicativa approvata con deliberazione G.R. n. 22/1 dell'11.04.2008, per quanto riguarda i seguenti aspetti:
 1. competenze generali in materia di individuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 2. caratteristiche generali del SUAP, possibilità di istituzione in forma associata, unicità del procedimento e della relativa responsabilità, archivio informatico delle istanze, pareri sui progetti preliminari;
 3. facoltà di autocertificazione della conformità del progetto rispetto alle norme vigenti, per tutti gli ambiti materiali di competenza legislativa statale;
 4. affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate;
 5. gestione degli oneri e delle spese istruttorie.
- l'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 ridefinisce le fasi di avvio del procedimento unico da parte dell'imprenditore e la gestione delle medesime da parte della Pubblica Amministrazione in un'ottica di semplificazione, al fine di ridurre i tempi e introdurre procedure più snelle;
- l'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998 consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- la stessa Regione Sardegna promuove la cooperazione tra Istituzioni Locali attraverso l'implementazione degli Sportelli Unici per le Imprese come dimostrato dai requisiti di ammissione richiesti per l'assegnazione della premialità regionale rivolta agli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- gli enti indicati di seguito hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con le deliberazioni consiliari rispettivamente indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Deliberazione n.del

Comune di Deliberazione n.del

Comune di Deliberazione n.del

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 ha per oggetto lo svolgimento in modo coordinato ed associato, tra i Comuni di,,, con Comune capofila il Comune di Sinnai, del servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive a mezzo di una struttura associata e di sportelli locali ubicati nei comuni aderenti alla convenzione.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 - Durata e modalità di recesso

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del presente atto;
2. La convenzione si intende automaticamente rinnovata per un ulteriore triennio qualora non pervenga entro tre mesi dalla scadenza decisione contraria da parte della Conferenza dei Sindaci.
3. In caso di mancata adesione al rinnovo da parte di qualche Comune resta sin d'ora convenuto che rimangono assegnate allo Sportello Unico Associato tutte le dotazioni materiali ed immateriali presenti nello stesso alla scadenza della convenzione, anche se corrisposte pro

quota dalla singola amministrazione comunale che non intende rinnovare la stessa. Rimangono invece all'amministrazione comunale rinunciataria le strutture in dotazione alla rispettiva postazione locale di Sportello Unico.

4. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r. da trasmettere entro il termine di cui al comma 2.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati composta dai Sindaci o dai loro delegati.
2. L'assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila.
3. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Sindaco dell'ente Capofila, o di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco di altro Comune aderente.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Assiste alla Conferenza, con funzione di verbalizzante, il Segretario del Comune capofila o funzionario da questi delegato.
6. Alla conferenza possono partecipare senza diritto di voto i Segretari Comunali, il Responsabile ed i Referenti dello Sportello Unico.

Art. 6 - Funzioni della conferenza dei sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci ha competenza in materia di:
 - definizione degli indirizzi programmatici;
 - verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - approva il piano generale indicante le entrate e le spese relative alla gestione del servizio;
 - definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti;
 - accoglimento delle richieste di adesione da parte di altri Comuni alla presente convenzione;
 - definizione dei criteri per il riparto dei costi della struttura unica associata;
 - istituzione e determinazione dei diritti di istruttoria.

Art. 7 - Funzioni del Comune capofila

1. Il Comune capofila è competente per:
 - la rappresentanza esterna dell'associazione;
 - la gestione dei rapporti finanziari con i Comuni associati;
 - la redazione del piano generale indicante le entrate e le spese relative alla gestione del servizio;
 - la convocazione e la presidenza della Conferenza dei Sindaci;
 - la gestione unitaria del servizio associato, mediante coordinamento dei singoli Comuni.

Art. 8 - Il responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive associate

1. Il responsabile del procedimento unico nonché della struttura associata è un Dirigente/Funzionario del Comune capofila con funzioni di direzione dello Sportello Unico associato nominato, per la durata della convenzione, dal Sindaco del Comune capofila.
2. Il Dirigente/Funzionario responsabile dello Sportello Unico Associato, convoca periodicamente i "Referenti" dei Comuni, a scopo organizzativo, consultivo e/o propositivo in ordine alle problematiche concernenti la gestione della struttura.
3. In caso di temporanea assenza o impedimento del dirigente di cui al comma 2 lo stesso verrà sostituito da altro soggetto appositamente individuato dal Sindaco del Comune capofila.

Art. 9 – I responsabili di sportello locali

1. I comuni aderenti alla presente convenzione istituiscono un proprio sportello locale e nominano un "Referente" con funzioni di Responsabile dei rapporti con lo Sportello Unico associato attribuendogli le funzioni previste dalla normativa in materia e dal regolamento di funzionamento.

Art. 10 - Organizzazione del servizio

1. La struttura unica per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive oggetto del presente atto è così costituita: le funzioni di competenza dello Sportello Unico associato avente sede presso il Comune capofila sono relative all'indizione della Conferenza dei servizi, in tutte le materie indicate nell'art. 1, c. 24 della L.R. n. 3/2008, come previsto dall'art. 14 della Circolare applicativa approvata con deliberazione G.R. n. 22/1 dell'11/04/2008, e la stipula di convenzioni con altre P.A.
2. Presso ogni Comune associato opera una postazione di: front-office e di back-office per le attività di: ricezione, controllo, validazione della dichiarazione autocertificativa presentata ai sensi dell'art. 1, c. 22 della L.R. n. 3/2008, nonché di istruttoria delle pratiche del proprio territorio.
3. Oltre alle funzioni indicate nei commi precedenti vi sono le funzioni "Informative e Promozionali" (indicate nel Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico in forma associata) che sono esercitate dallo Sportello Unico dell'Ente Capofila con la collaborazione delle postazioni locali dello Sportello Unico ubicate presso gli enti associati.
4. Le funzioni saranno svolte con la metodologia individuata nell'allegato Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico in forma associata.

Art. 11 - Impegni degli enti associati

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione al fine di:
 - assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dello Sportello Unico associato;
 - assicurare il coordinamento dei termini delle attività amministrative di istruttoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008.
 - dotare la struttura di locali e strumenti idonei al funzionamento del servizio secondo le modalità e tempi richiesti dalla normativa, anche regolamentare vigente;
 - garantire al personale impiegato il costante aggiornamento professionale.
2. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 12 - Reciproci obblighi e garanzie

1. L'Ufficio preposto alla gestione della struttura e dello sportello unico per le attività produttive, del Comune di(Ente capofila), si impegna a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo, espresse da parte di ciascun Comune associato.
2. I Comuni associati, entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di avvenuta stipulazione della presente convenzione, provvedono a trasmettere agli altri Comuni aderenti all'associazione tutta la documentazione inerente gli propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, comprensivi delle relative cartografie e norme tecniche di attuazione, del proprio territorio nonché a comunicare i nominativi del Referente e dei Responsabili dei Servizi interessati all'attività dello Sportello Unico associato.

Art. 13 - Conferimento

1. Le quote di conferimento per i costi di esercizio della struttura associata sono definite in sede di Conferenza dei Sindaci.
Le quote relative sono corrisposte all'Ente Capofila in due rate: la prima a titolo di acconto entro il 31 ottobre dell'anno in corso e la seconda a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.
3. Il Comune capofila fornirà ai Comuni associati, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto annuale sull'andamento della gestione dello SUAP associato e sui costi effettivamente sostenuti da approvarsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In tal caso si provvederà alla equa assegnazione di tutti i beni materiali conferiti tenuto conto del valore di mercato alla data della cessazione e in proporzione con gli apporti pro quota intervenuti da parte delle singole amministrazioni. La eventuale differenza non rappresentabile da beni materiali comporterà il riconoscimento economico tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.